

Comune di Venzone

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento dei lavori di "Rifacimento del manto di copertura del plesso scolastico di Venzone"

CUP: I42B25000820002

TRA

Comune di Venzone con sede legale in Venzone, Piazza Municipio, 1,

- *Committente*

e

l'impresa _____, con sede legale in via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA _____ in data _____ REA _____, qui rappresentata da _____, nato a _____, C.F. _____, nella sua qualità di legale rappresentante/ procuratore legale;

- *Appaltatore*

PREMESSO CHE

- con decreto a contrarre n. _____ del _____ è stata avviata la procedura aperta/ negoziata ai sensi dell'art. _____ del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di " _____";
- la procedura aperta/negoziata sopra indicata è stata suddivisa in n. _____ lotti di cui il lotto _____ è afferente ai lavori di " _____" con un importo di _____ (IVA esclusa) suddiviso in € _____ soggetti a ribasso ed € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con nota prot. _____ del _____ /decreto n. _____ del _____ è stato nominato quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato I.2 del D.Lgs 36/2023 l' _____ e quale direttore dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 e all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, l'ing./dott. Giovanni Vuerli;

- con decreto n. _____ del _____ la procedura è stata aggiudicata provvisoriamente all'Operatore Economico _____ con sede in _____ C.F. _____ P.IVA _____ ;
- la Stazione Appaltante ha effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di _____ hanno dato tutte esito positivo, [*o alternativamente*];
- [*qualora le verifiche non abbiano riscontro in tempi rapidi*], si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Appaltatore, entro i termini di legge (sessanta giorni), deve rimborsare alla Stazione Appaltante i costi di pubblicazione di cui Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
- (*se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione*) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. xxx del xxx è stata disposta la consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito e consegnato:
 - un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di _____, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da _____, in data _____ e valida sino all'emissione del certificato di collaudo, per un importo garantito pari ad € _____;
 - una polizza assicurativa di responsabilità civile/CAR All risks prevista dall'art. 117, comma 10 emessa da _____, in data _____ e valida sino al _____, per un importo garantito pari ad € _____.

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Norme regolatrici dell'appalto

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata:

- a) dalle norme del presente contratto e dagli altri atti e documenti ivi richiamati, nella fattispecie dai Capitolati Speciali d'appalto, dall'Offerta Economica ed ogni altra manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra Committente ed Appaltatore relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.) ed in ogni caso dalla disciplina speciale in materia di appalti pubblici;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- d) dall'art. 3 del presente contratto, in caso di difficoltà interpretative.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2 – Documenti contrattuali

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto la seguente documentazione:

- **Relazione Generale;**
- **Quadro Economico;**
- **Elenco Prezzi e Analisi Prezzi;**
- **Computo Metrico Estimativo;**
- **Capitolato Speciale D'appalto:**
 - Norme generali
 - Norme tecniche
- **Piano di Sicurezza e Coordinamento;**
- **Quadro incidenza della manodopera;**
- **Elaborati Grafici;**
- **Offerta Economica dell'Appaltatore;**
- **Dichiarazione di subappalto;**
- **P.O.S. redatto dall'Appaltatore e ritenuto idoneo dal CSE;**

Art. 3 – Interpretazione del contratto

In caso di discordanza o contraddittorietà tra i documenti contrattuali e, in genere, in tutti i casi nei quali si ritenga necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede ai sensi degli artt. 1362 C.C. e ss.

Art. 4 - Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste nei lavori denominati “Rifacimento del manto di copertura del plesso scolastico di Venzone”.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori nel rispetto assoluto, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità scaturenti dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e da tutti gli ulteriori documenti di cui all'art. 3 del presente contratto.

Art. 5 - Requisiti dell'operatore economico

L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto e sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività in argomento.

I requisiti richiesti per l'esecuzione delle opere devono permanere sino alla fine dei lavori accertata con apposito verbale e qualora intervenga un mutamento di dette condizioni, l'Appaltatore è tenuto a notificarne tempestivamente la circostanza al Committente.

Art. 6 – Corrispettivo del contratto e variazione dei prezzi

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 del CSA – Norme Generali.

Il corrispettivo, come da offerta dell'Appaltatore, dovuto dal Committente per l'adempimento del contratto è fissato in Euro _____ (_____ / _____) per lavori (derivanti dal ribasso applicato del _____ % sull'importo a base d'asta di € _____) ed Euro _____ (_____ / _____) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo complessivo dell'appalto è dunque pari ad **Euro** _____ (_____ / _____), IVA esclusa, fatta salva la liquidazione finale.

Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le norme di cui alla Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 in tema di revisione prezzi. Il presente contratto è stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 7 – Anticipazione contrattuale

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023, è dovuta all'Appaltatore l'anticipazione contrattuale nella misura del 20% dell'importo contrattuale, da corrispondersi entro il termine di 15 giorni decorrenti dall'effettivo inizio dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 8 – Pagamenti per S.A.L. e pagamenti a saldo

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento (S.A.L.) mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che il credito dell'appaltatore ammonta ad Euro _____ (_____), comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, per lavori al netto del ribasso offerto, al netto della percentuale di anticipo di cui all'art. 24 del CSA_Norme Generali ed al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il conto finale dei lavori è redatto nel termine di 120 giorni dall'accertamento della fine lavori mediante apposito Verbale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia, nulla ostando, è liquidata all'Appaltatore nei 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si richiama quanto previsto dal CSA – Norme Generali all'art. 25, art. 26.

Art. 9 - Avvio della prestazione e tempo utile per l'esecuzione della stessa

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni _____ naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con decorrenza dalla data del verbale di consegna, **inclusi** _____ (_____) giorni di interruzione dell'attività di cantiere a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli.

Eventuali sospensioni o proroghe si ritengono disciplinate secondo quanto riportato nel CSA_Norme Generali, art. 16, art. 17, art. 18.

Art. 10 - Condizioni dello svolgimento dei lavori

Sono esplicitamente comprese nell'importo contrattuale, e pertanto a carico del Committente, tutte le spese e gli oneri necessari per l'esecuzione delle opere previste dagli Elaborati di progetto. Ai sensi dell'art. 183, co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si rappresenta che l'Appaltatore è esclusivo responsabile della corretta gestione dei rifiuti, della tracciabilità dei rifiuti prodotti fino al trattamento finale e degli adempimenti amministrativi ad un tanto connessi. L'Appaltatore è altresì obbligato a consegnare tempestivamente fotocopia della prima copia e, entro tre mesi, della quarta copia del FIR al Direttore dei Lavori e a informare tempestivamente quest'ultimo di ogni adempimento inerente la gestione dei rifiuti. A richiesta del Direttore dei Lavori, l'appaltatore si impegna a trasmettere copia del/i registro/i di carico/scarico relativo ai rifiuti temporaneamente depositati in cantiere. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si richiama quanto previsto dal CSA – Norme Generali, art. 6, art. 60, art. 62.

Art. 11 – Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali che scandiscono l'appalto in oggetto, all'Appaltatore verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale (cfr. art. 19, CSA Norme Generali).

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il CSA – Norme Generali, in materia di risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dei lavori dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 - Obbligazioni dell'Appaltatore

L'Appaltatore, oltre a quanto già previsto nel presente contratto:

- dovrà comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- dovrà mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento del recapito PEC utilizzato per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

Art. 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore dei lavori dovrà:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei lavori compresi quelli relativi alla sicurezza;
- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente atto e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente contratto;
- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio dei lavori ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali regionali di lavoro della categoria vigenti nella Regione FVG durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa edile della Provincia di Udine nell'ambito della quale potrà essere concesso l'accertamento contributivo.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a rispondere dell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Art. 14 - Danni e responsabilità

L'Appaltatore solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività dei lavori affidati. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione dei presenti lavori di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati al Comune di Venzone.

Art. 15 –Ultimazione dei lavori e termini per il collaudo o per l'emissione del C.R.E.

Si rinvia a quanto disciplinato dal CSA – Norme Generali – art. 52, art. 53.

Art. 16 - Variazione dei lavori e revisione prezzi

Si applica la clausola di revisione prezzi prevista dall'art. 60 del Codice come disciplinata dal CSA – Norme generali – art. 29.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'Appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori.

Art. 17 – Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC: _____

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

L'Appaltatore comunica ai sensi della L. 136/2010 il seguente c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche:

IBAN: _____

Art. 19 - Recesso

Il Comune di Venzone si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 18 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- j) (*eventuale*) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile/CAR All risks nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- i) (*eventuale*) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- l) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il lavoro, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune di Venzone tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Comune di Venzone incamererà la garanzia definitiva.

Art. 21 – Assicurazioni e garanzie

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa. La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica del puntuale svolgimento dei lavori/collaudo e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile/CAR All risks come indicato in premessa.

Art. 22 – Divieto di cessione del Contratto – Cessione de crediti – Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.Lgs. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, il Comune di Venzone si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 – Controversie e Foro competente

La risoluzione di eventuali controversie insorte nell'esecuzione del contratto avverrà con il ricorso alla procedura dell'accordo bonario previsto dalla normativa vigente; nel caso in cui sia andato infruttuoso il tentativo di accordo bonario, si demanda la risoluzione della controversia alla decisione del giudice ordinario. Competente è il Foro di Udine. Non si fa ricorso all'arbitrato.

Art. 24 – Sicurezza

I lavori oggetto del presente appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, in particolar modo dovranno rispettarsi i dispositivi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro).

L'appaltatore dovrà necessariamente consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il POS (Piano Operativo di Sicurezza) redatto tenuto conto dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (cfr. art. 101, c.3, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e contenente tutti gli elementi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/08, nonché gli elementi di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza e di coordinamento tra tutte le imprese operanti nel cantiere, anche relativamente ai POS redatti dai singoli subappaltatori. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa espresso richiamo all'art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41 del CSA_Norme Generali.

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del _____ calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b). La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 26 – Incompatibilità.

Valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente. L'Appaltatore si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 27 - Obblighi di rispetto dei codici di comportamento in materia di prevenzione della corruzione

È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16/04/2013, n. 62, a norma dell'art. 54, D.lgs. n. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione DPR n. 0153 del 21 novembre 2022, quali parti integranti del contratto, sebbene non allegati. In ottemperanza all'art. 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, il quale garantisce pertanto che tutti i Soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma FVG, prendano visione dei Codici di comportamento di cui al punto 1.

La violazione degli obblighi indicati dai sopra richiamati Codici di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, in ragione della gravità della violazione.

Art. 28 – Clausola anti pantouflage

L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale di cui all'art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal co. 1 sono nulli ed è fatto divieto all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le Amministrazioni pubbliche per i successivi 3 (tre) anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 29 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Il Committente si riserva la facoltà di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti per la disposizione antimafia in capo all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al Committente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e autorizza l'uso dei dati personali relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto.

Art. 31 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all'indirizzo _____.

Art. 32 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato e degli altri documenti e alle norme nazionali vigenti in materia di lavori pubblici.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 5, co. 2, D.P.R. 131/86 e s.m.i.).

COMUNE DI VENZONE

L'APPALTATORE

Il legale rappresentante/procuratore

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venzone e-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
pec: comune.venzone@certgov.fvg.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è _____, con sede in _____, e-mail _____.

Ulteriori informazioni sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

I dati personali raccolti in sede di gara e di esecuzione del relativo contratto (anche di persone fisiche riferibili alle persone giuridiche partecipanti al Procedimento quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) verranno trattati per l'espletamento delle procedure ad esso connesse, ad esempio per la verifica dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/16, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, per la verifica del Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, per la gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie, anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web in adempimento a normative e regolamenti.

Alcuni dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla L.190/12, per gestire istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.

Tutte le attività di cui sopra avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), dell'art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge (almeno 10 anni). Saranno garantiti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.